

**SCHEMA DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE  
NEL PROCESSO DEL LAVORO**  
di Valeria Conti

**Testo dell'articolo [420 c.p.c.](#) – Udienza di discussione della causa.**

*Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti, tenta la conciliazione della lite e formula alle parti una proposta transattiva. La mancata comparizione personale delle parti, o il rifiuto della proposta transattiva del giudice, senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate previa autorizzazione del giudice.*

*Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata dal giudice ai fini della decisione.*

*Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo.*

*Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza anche non definitiva dando lettura del dispositivo.*

*Nella stessa udienza ammette i mezzi di prova già proposti dalle parti e quelli che le parti non abbiano potuto proporre prima, se ritiene che siano rilevanti, disponendo, con ordinanza resa nell'udienza, per la loro immediata assunzione. Qualora ciò non sia possibile, fissa altra udienza, non oltre dieci giorni dalla prima, concedendo alle parti, ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio non superiore a cinque giorni prima dell'udienza di rinvio per il deposito in cancelleria di note difensive.*

*Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova, a norma del quinto comma, la controparte può dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi, con assegnazione di un termine perentorio di cinque giorni. Nell'udienza fissata a norma del precedente comma il giudice ammette, se rilevanti, i nuovi mezzi di prova dedotti dalla controparte e provvede alla loro assunzione.*

*L'assunzione delle prove deve essere esaurita nella stessa udienza o, in caso di necessità, in udienza da tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi.*

*Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli [102, secondo comma, 106 e 107](#), il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l'atto di*


*costituzione del convenuto, osservati i termini di cui ai commi terzo, quinto e sesto dell'articolo [415](#). Il termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di fissazione.*

*Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando la propria memoria a norma dell'articolo [416](#).  
A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede l'ufficio.  
Le udienze di mero rinvio sono vietate.*

**Premessa.**

L'udienza e discussione, [ex art. 420 c.p.c.](#), così come riformato dalla Legge 4 Novembre 2010, n. 183, è l'udienza centrale di tutto il processo del lavoro. Essa ha lo scopo principale di creare il primo contatto tra il giudice e le parti.

### Schema dell'udienza di discussione.




<sup>1</sup> L'espletamento dell'interrogatorio libero si configura, dal testo dell'articolo, come doveroso per il Giudice di merito, tuttavia la violazione di tale dovere non

incide in alcun modo sulla validità del rapporto (*ex multis* Cass. 11.5.2005, n.9881).


<sup>2</sup>La Legge 4 Novembre 2010, n. 183 (il c.d. Collegato Lavoro) ha previsto che il Giudice, oltre a tentare la conciliazione tra le parti debba formulare loro una «*proposta transattiva*». Tale disposto si inserisce nel quadro complessivo dell'abolizione del tentativo obbligatorio di conciliazione nelle cause di lavoro che, nella prospettiva della riforma va sostituito con una proposta transattiva formulata dal Giudice alla prima udienza, iniziativa certamente più efficace in quanto proviene da un organo terzo ed autorevole.

<sup>3</sup> E' concesso alle parti eccezionalmente, in deroga alla regola generale, secondo la quale i mezzi di prova devono, a pena di decadenza, essere dedotti negli atti introduttivi, di dedurre nuove prove all'udienza di discussione. La remissione in termini è concessa però nella sola ipotesi in cui le parti sono state impossibilitate a dedurre i nuovi mezzi di prova nell'atto introduttivo del giudizio.

Continua



Sempre nella medesima udienza, il Giudice decide con ordinanza sia sulle prove originariamente proposte che sulle eventuali nuove prove richieste dalla parti, che non siano state già proposte negli atti introduttivi.




Con ordinanza di ammissione delle prove il giudice deve, altresì, disporre per la loro immediata assunzione salvo che ciò non sia possibile, in tal caso fissa un'altra udienza, non oltre 10 giorni dalla prima, concedendo alle parti un termine per il deposito di note difensive<sup>4</sup> .


<sup>4</sup> Nella prassi giudiziaria la concentrazione delle prove in un'unica udienza, è rimasta lettera morta, in quanto è invalsa la prassi di considerare la prima udienza, [ex art. 420 c.p.c.](#), udienza di comparizione delle parti e di ammissione delle prove, senza dar luogo ad alcuna attività istruttoria e di frazionare quest'ultima in udienze successive.

## Udienza ex [art. 420 c.p.c.](#) con chiamata in causa del terzo.


Qualora il convenuto nella memoria difensiva o il ricorrente all'udienza di discussione abbiano avanzato richiesta di chiamata in causa del terzo,



Il Giudice, all'udienza di discussione, fissa una nuova udienza e dispone che vengono notificati al terzo il provvedimento unitamente al ricorso e alla memoria difensiva.



Le nuova udienza deve fissata, ai sensi dell'art.415, comma 3, 5, 6, c.p.c. in un termine massimo di 60 giorni, mentre tra la data di notifica al terzo e quella della nuova data dell'udienza devono intercorrere almeno 30 giorni o un termine maggiore se il terzo risiede all'estero.



Il terzo chiamato in causa deve costituirsi in giudizio depositando apposita memoria entro 10 giorni dall'udienza fissata.